



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Disegno di legge concernente “Modifiche alla legge regionale 9 marzo 2020, n. 9 (Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti vitali trasmissibili)”.

Relazione tecnico-illustrativa

Le modifiche alla legge regionale 9 marzo 2020, n. 9 si sono rese necessarie a seguito delle osservazioni formulate dal Ministero dell'Interno - Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione e dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Mentre le osservazioni relative all'articolo 2, commi 1 e 4, e all'articolo 3, comma 3, non comportano sostanziali modifiche alla ratio del corpo normativo rappresentato dalla legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3, che disciplina gli interventi regionali in materia di protezione civile, e dal Codice della protezione civile (decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1), quelle relative all'articolo 5, commi 3 e 5, richiedono una modifica della norma di maggiore rilevanza.

Oltre che in relazione alle osservazioni delle succitate Amministrazioni statali, si ritiene necessario proporre una correzione dell'articolo 1 e una specificazione del comma 3 dell'articolo 2 al fine di rendere più chiara la lettura della norma.

La norma proposta prevede all'articolo 1 una modifica dell'articolo 1 della L.R. n. 9/2020, consistente nella soppressione del riferimento all'articolo 3 della stessa legge che sostituiva l'art. 7 della L.R. n. 3/1989, in quanto ridondante.

Riguardo all'articolo 2 della L.R. n. 9/2020:

- al comma 1 è prevista la modifica del testo “Il Presidente della Regione è l'autorità territoriale di protezione civile” con l'eliminazione dell'articolo “ l ”, al fine di evitare interpretazioni potenzialmente contrastanti con la natura “multilivello” del Sistema di protezione civile.

Detta modifica è volta ad evitare qualunque possibile fraintendimento, posto che il testo vigente del comma 1, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 6 del D.Lgs. n. 1/2018 e dalla L.R. n. 3/1989, appariva sufficientemente chiaro nell'attribuire al Presidente della Regione il ruolo di organo apicale nell'ambito della protezione civile regionale, nei limiti delle competenze attribuite dalla legislazione statale, in coordinamento con i Sindaci, in un'ottica di Sistema integrato quale è quello di protezione civile;

- al comma 3, attraverso la modifica della lettera b) e l'integrazione della lettera b-bis), viene distinto il ruolo della sala operativa regionale integrata (SORI) da quello della sala operativa unificata permanente (SOUP), che, in attuazione della Legge n. 353/2000, assicura il coordinamento delle strutture antincendio regionali con quelle statali nel periodo di elevato pericolo di incendi boschivi;
- al comma 4 è previsto che l'avalimento delle strutture, con competenza in materia rilevante per la protezione civile, avvenga “mediante apposito atto convenzionale”.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Invero, l'avalimento di cui tratta la L.R. n. 9/2020 è riferito alle strutture regionali, interne all'Amministrazione della Regione Sardegna, per cui non sarebbe necessario richiamare esplicitamente un atto convenzionale, specialmente laddove le stesse non facciano capo alla stessa organizzazione amministrativa.

Inoltre, nonostante l'articolo 1, comma 3, della citata L.R. n. 3/1989 stabilisca che la Regione "concorre, in conformità con quanto disposto dalla legislazione statale, alla organizzazione nazionale della protezione civile e collabora alle attività di prevenzione e soccorso di intesa con i competenti organi dello stato", al fine di rendere inequivocabile la disposizione, si ritiene opportuno intervenire sulla norma per aggiungere la previsione di un ricorso ad apposite convenzioni tra le parti.

L'articolo 3 prevede la modifica dell'articolo 7 della legge regionale n. 3 del 1989 con l'integrazione dell'espressione "ferme restando le competenze del Prefetto e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" nell'ambito del potere di coordinamento, in capo alla Regione, dell'attuazione degli interventi degli enti e delle amministrazioni, anche attraverso il ricorso a mezzi e poteri straordinari.

Tale intervento normativo viene proposto al fine di esplicitare una disposizione insita nella L.R. n. 3/1989 e nel Codice della protezione civile, ma che si rende necessaria per evitare un'interpretazione potenzialmente lesiva delle competenze statali.

Infine l'articolo 4 prevede:

- la modifica dell'articolo 5, comma 3, della L.R. n. 9/2020, stabilendo che le procedure di mobilità attivate dalla Direzione generale della Protezione Civile per garantire la gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario e il funzionamento della Sala operativa regionale, del Centro funzionale decentrato e della Colonna mobile regionale, siano subordinate al nulla osta dell'amministrazione cedente, laddove si proceda a detta mobilità da amministrazioni diverse da quelle regionali. Si prescinde, invece, dal nullaosta per il personale delle amministrazioni pubbliche del Sistema Regione;
- la soppressione dell'art. 5, comma 5, della L.R. n. 9/2020, in quanto, in sede di valutazione da parte degli Uffici centrali, è emerso il contrasto con la normativa statale vigente, in particolare con l'articolo 19, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 ai sensi del quale "gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma".

Pertanto si ritiene applicabile la L.R. n. 31/1998 concernente "Disciplina del personale e dell'organizzazione degli uffici della Regione", art. 29, comma 4-bis, relativo alla possibilità di conferire, con procedure selettive a evidenza pubblica, nei limiti dell'8% delle dotazioni organiche dirigenziali del sistema Regione e secondo le rispettive procedure di nomina, incarichi dirigenziali con contratto di diritto privato a tempo determinato.